



DICITURA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NEI DOCUMENTI DI SPESA E NEI MANDATI DI PAGAMENTO A VALERE SULL'INTERVENTO 3.5

Tutte le fatture di spesa (elettroniche e non) devono riportare la dicitura:

“Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020 Sottomisura 19.2, SSL GAL Sud Est Barese, Intervento 3.5”. CUP: _____ - CIG: _____.

Per le fatture elettroniche, la predetta dicitura deve essere apposta, in fase di compilazione, direttamente dal fornitore (cfr. documento dell’Agenzia delle Entrate della Puglia seguente).

Riportare in tutti i mandati di pagamento l’indicazione del **CUP:** _____ e **CIG:**

F.to Il Direttore
(dott. Arcangelo Cirone)



Autorità di Gestione del PSR PUGLIA
conoscenzaeinnovazione.psr@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Fatturazione Elettronica

Spett.le Ente,

in merito al quesito ns. prot. n. 51069/2020, concernente le modalità da adottare, al fine del rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei pagamenti, rilevata la necessità di regolarizzare alcune fatture elettroniche prive dell'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), si comunica quanto segue.

Sebbene il codice unico di prenotazione (CUP) non rientri tra gli elementi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui *«Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»*.

Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che *«Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2»*.

A tal fine si richiama la risposta n. 436 del 28 ottobre 2019 fornita dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello avente ad oggetto: *“Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Chiarimenti sulla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione”*.

Nella citata risposta si legge:

«L'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario»

Con questa risposta è stato dunque precisato che la fattura che non contiene il CIG o lo riporta errato è fiscalmente valida ed è stato chiarito che tale dato – ove mancante – può essere comunicato alla Pubblica Amministrazione in un momento successivo, con un documento integrativo.

Nella risposta si fa riferimento ad un “*documento integrativo*”, ma non si dice che questo documento integrativo deve essere un documento “*fiscale*”.

Per completezza di trattazione, si fa presente che con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 agosto 2020, n. 132 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 262 del 22 ottobre 2020), entrato in vigore il 6 novembre 2020, sono state stabilite le cause che consentono alle pubbliche amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche.

In particolare, l’articolo 1 del citato decreto, intervenendo nel decreto interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, dello stesso Ministero con l’inserimento dell’articolo 2-*bis*, ha sancito che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

«a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Infine, si ricorda che l'istituto previsto dall'ordinamento per ottenere una risposta, da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante, riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione di disposizioni tributarie, nel caso in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla loro corretta interpretazione, è quello dell'interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*“Statuto del contribuente”*).

Distinti saluti

IL CAPO UFFICIO*
Bartolomeo Paolillo
(firmato digitalmente)

() Firma su delega del Direttore Regionale Michele Andriola*